



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ASSUNZIONE DI PERSONALE RIORDINO DELLE CARRIERE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 80 € UN SENTITO GRAZIE A "FORZA ITALIA"

L'articolo 52 (Fondo per il pubblico impiego) del disegno di legge di bilancio per il 2017, in corso di esame alla Camera dei Deputati, prevede attualmente quanto segue:

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
 - a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
 - b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.
3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Brevemente, il primo comma prevede che per le finalità dettate dai successivi commi 2 e 3 vengano stanziati complessivamente 1.920 milioni di euro per il 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 2 indica come finalità:

- lett. a) - l'incremento (da quantificare) delle risorse, pari attualmente a 300 milioni di euro, per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018;
- lett. b) - le risorse necessarie (da quantificare) per l'assunzione di personale (turn-over);
- lett. c) - le risorse (da quantificare) per il riordino delle carriere ovvero, per il solo 2017, per la proroga del contributo straordinario di 80 euro mensili.

Il comma 3 indica invece come finalità l'iscrizione di un fondo per l'incremento delle dotazioni organiche delle scuole, pari a 140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni a decorrere dal 2018.

Ebbene, considerato che per il contratto di lavoro 2008-2009 del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Armate, furono stanziati 702 milioni di euro (netti) per il 2008 e 802 milioni (netti) a decorrere dal 2009, e considerato che tali risorse permisero un aumento di circa 85 euro mensili lordi per un Agente di Polizia e di circa 110 euro mensili lordi per un Vice Questore Aggiunto, rimane incomprensibile come le risorse complessive previste dal comma 1 del citato art. 52 possano produrre per il solo personale "in divisa" quell'incremento (tra rinnovo del contratto e benefici dati dal riordino delle carriere) pari ad 183 euro lordi al mese per la prima qualifica di Agente, di 224 euro lordi per l'Assistente con 5 anni di anzianità e di 234 euro lordi per i Sovrintendenti Capo, come avrebbe affermato il Ministro Alfano e prontamente sostenuto da taluni sindacalisti di polizia chiaramente filo-governativi così come molto lontani dagli interessi dei Poliziotti.

Per poter garantire ai Poliziotti gli aumenti sbandierati dal Ministro Alfano e non smentiti dal Governo, probabilmente non sarebbero sufficienti quelle risorse complessive che il comma 1 dell'art. 52 in questione pretende di utilizzare per una serie di finalità e non solo quelle attinenti al contratto ed al riordino dei Poliziotti.

Da qui il nostro costante impegno a sollecitare lo stanziamento di maggiori risorse, atteso che è impensabile che *Riordino delle Carriere* e *Rinnovo del Contratto di Lavoro* possano portare nelle tasche dei poliziotti anche meno di quegli 80 € al mese (in nero!) che oggi vengono elargiti e che chiaramente – come evidenzia lo stesso art. 52 citato – verrebbero meno una volta fatto il Riordino delle Carriere ... e comunque a decorrere dal 2018.

Una particolare vicinanza nei confronti delle donne e uomini in divisa, al fine di ottenere giusti e dignitosi incrementi stipendiali, la stanno dimostrando in questi giorni non pochi parlamentari.

Il partito di "Forza Italia", cui va il nostro ringraziamento, mercoledì 16 novembre u.s., presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, ha tenuto un incontro cui il COISP ha partecipato e durante il quale sono stati illustrati gli *emendamenti* che tale partito ha presentato al disegno di legge di bilancio per il 2017 in corso di esame alla Camera, per ciò che riguarda il menzionato art. 52.

Tali emendamenti hanno fatto seguito alle Mozioni presentate sempre da "Forza Italia" sia alla Camera che al Senato, *per il rinnovo dei contratti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate*, che hanno ottenuto una unanime approvazione.



Di seguito il

**PACCHETTO DEGLI EMENDAMENTI PUBBLICO IMPIEGO-COMPARTO SICUREZZA
PRESENTATI DAL GRUPPO FORZA ITALIA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017**

ART. 52.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018

per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

52. 71. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4, 440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Consequentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

52. 72. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 52. 75.** Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

(Presentato anche dalla Commissione Affari costituzionali, che ha approvato l'emendamento di Forza Italia)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,.

**** 52. 74.** Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

(Presentato anche dalla Commissione Difesa, che ha approvato l'emendamento di Forza Italia)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

52. 73. Vito, Brunetta, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

Di seguito il testo dell'articolo 52 in argomento, con a fianco quello modificato dalle citate proposte emendative ...

Art. 52. (Fondo per il pubblico impiego).	
TESTO ARTICOLO 52	TESTO MODIFICATO DALLE PROPOSTE EMENDATIVE DI FORZA ITALIA
1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.	1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità: a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,	2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge , con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

- | | |
|---|---|
| <p>e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;</p> <p>b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, <u>ovvero</u>, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.</p> | <p>a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;</p> <p>b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;</p> |
|---|---|

	<p>d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.</p>
--	---

Ancora a seguire, la

**MOZIONE PRESENTATA DA FORZA ITALIA ED APPROVATA NELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI L'11 OTTOBRE 2016**

Atto Camera

Mozione 1-01346

presentato da

VITO Elio

testo presentato

Giovedì 15 settembre 2016

La Camera,

premesso che:

dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat;

con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta – a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella *Gazzetta ufficiale* (29 luglio 2015) e nei termini indicati in motivazione – del regime di sospensione della contrattazione collettiva, disciplina successivamente prorogata dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), e dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015);

la Corte costituzionale, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure che inibiscono la contrattazione economica tende a rendere strutturale il regime del «blocco», situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'articolo 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale; una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro e di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto;

le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;

come si evince dalla sentenza, il quadro normativo, su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa;

ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio;

la Corte costituzionale nella sentenza ha chiesto:

a) la rimozione dei «limiti, che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale,

scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato»;

b) la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che «il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata», l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego;

c) la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali che hanno interessato l'Italia dal 2009 continuano a richiedere un forte impegno non solamente in termini economici, ma anche di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle popolazioni locali; anche la recente emergenza, che, con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del Corpo dei vigili del fuoco; anche in quest'occasione i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, salvo poi non far seguire agli elogi, profusi a piene mani e giustamente da tutti, fatti concreti, come un trattamento economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori, impegna il Governo

ad applicare tempestivamente quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere le relative risorse finanziarie all'interno del disegno di legge di bilancio di prossima presentazione.

(1-01346) «Vito, Brunetta, Secco, Palmizio, Gregorio Fontana, Centemero, Sisto, Ravetto, Calabria, Polverini, Laffranco, Milanato, Palmieri, Polidori, Romele, Elvira Savino, Vella, Gullo, Catanoso, De Girolamo, Carfagna, Biancofiore, Garnerò Santanchè, Occhiuto, Riccardo Gallo».

... e la

**MOZIONE DI FORZA ITALIA APPROVATA NELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA L'8 NOVEMBRE 2016**

Atto Camera

Mozione 1-01346

presentato da

GASPARRI Maurizio

testo presentato

Martedì 20 settembre 2016

Il Senato,

premesso che:

dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT;

con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella *Gazzetta Ufficiale* (29 luglio 2015), e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, (disciplina successivamente prorogata dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015));

la Corte, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure, che inibiscono la contrattazione economica, tende a rendere strutturale il regime

del "blocco", situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale, sancito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore, che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale;

una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto;

le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie, anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;

come si evince dalla sentenza, il quadro normativo su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità della Corte, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa;

considerato che ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio;

ricordato che:

la Corte nella sentenza ha chiesto: la rimozione dei "limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato"; la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che "Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata";

l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego;

evidenziato, infine, che:

la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali, che hanno interessato l'Italia dal 2009, continuano a richiedere un forte impegno, non solamente in termini economici, ma di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle popolazioni locali;

anche la recente emergenza, che con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del corpo dei Vigili del fuoco; anche in tale occasione, i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, salvo poi, non far seguire agli elogi profusi, giustamente, a piene mani, da tutti, fatti concreti, come un trattamento economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori, impegna il Governo

ad applicare tempestivamente la determinazione della citata sentenza della Corte costituzionale, al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere lo stanziamento delle relative risorse finanziarie all'interno della legge di bilancio per il 2017.

GASPARRI, ALICATA, FASANO, BERNINI, FAZZONE, MALAN, PICCOLI, ARACRI. -